

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14876 / 64.11.2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10 26 GIU. 2017

Assessorato Regionale delle Attività Produttive  
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive  
Servizio 10- Vigilanza e Servizio ispettivo

(rif. nota 19 aprile 2017, n. 22966)

Oggetto: *Nomina Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC). Quesito.*

1. Con la nota in riferimento, richiamati i provvedimenti che hanno rideterminato la composizione del Consiglio di amministrazione e apportato modifiche allo statuto dell'IRCAC, si rappresenta che con D.P. 17 marzo 2017, n. 83 è stato rinnovato il Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto per la durata di un quadriennio. Il Presidente della Regione ha tuttavia disposto, con successiva nota 22 marzo 2017, n.7389, la sospensione dell'efficacia del citato D.P. n. 83/2017.

In precedenza, con D.P. 6 ottobre 2012, n. 494, era stato nominato il Commissario straordinario dell'IRCAC, con la previsione di una permanenza nella carica “... *fino alla nomina del titolare da parte del nuovo Governo della Regione*”.

Codesto Dipartimento - attesa “*la fase ... di transizione nella quale è venuto a trovarsi l'istituendo C.d.A. a seguito dell'avvenuta sospensione della nomina*”, con l'attuale “*Commissario straordinario... da considerarsi decaduto*” - chiede “...*se le funzioni del predetto Commissario straordinario possano continuare ad essere rette*”

*dallo stesso ovvero eventualmente assunte da un Commissario ad Acta all'uopo nominato”, nonché se possa procedersi “all'insediamento del Consiglio di amministrazione con i soli due 'Componenti', nelle more che vengano definite le procedure relative alle verifica dei requisiti del Presidente...”.*

2. Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che questo Ufficio è chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà applicative, e non anche a sostituirsi all'amministrazione attiva nella valutazione di atti o fatti che, ancorché condotti alla stregua di norme giuridiche, restano nell'ambito delle funzioni proprie della stessa amministrazione.

Ciò premesso, nello spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti regionali, si formulano, tuttavia, le seguenti considerazioni tecnico - giuridiche di carattere generale che potranno servire quale supporto per l'adozione degli atti gestionali relativi alla fattispecie, di esclusiva competenza di codesto Dipartimento.

Il Consiglio di amministrazione dell'IRCAC, così come disciplinato dagli articoli 6<sup>1</sup> e ss. della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, ed in base alle modifiche introdotte nel D.A. 20 ottobre 2016, n. 3002, risulta così composto:

- a) presidente;
- b) due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali di cui uno con funzioni di vicepresidente.

L'intero Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, e dura in carica quattro anni.

Come già avvenuto in recente consultazione resa pure a codesto Dipartimento, sul tema va richiamata la circolare predisposta dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione 17 dicembre 2015, n. 59816, recante “*Criteri applicativi per il*

<sup>1</sup> L.R. n. 212/1979 - Art. 6 - Organi dell'IRCAC.

Sono organi dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC):

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il direttore dell'Istituto.

MM.

GA

*conferimento di incarichi, da parte del Presidente della Regione e degli Assessori, in organismi in enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione siciliana”, il cui contenuto appare condivisibile.*

In essa, al punto 10, si sottolinea che *“la nomina di commissari è, sempre e comunque, contraddistinta dal carattere di eccezionalità e transitorietà rispetto alla struttura gestionale ed al normale funzionamento dell'ente e deve ammettersi, pertanto, con cautela”*.

Sempre nella stessa circolare, si riporta stralcio della sentenza della Corte dei Conti 31 ottobre 1995, Sezione di Controllo della Regione siciliana, secondo cui *“... in linea di principio non può escludersi che, in presenza di eccezionali e specialissime situazioni, come tali imprevedibili, possa procedersi alla nomina di commissari straordinari per tutto il tempo necessario alla costituzione degli organi ordinari di gestione ...”*.

Nella circolare in esame si evidenzia, inoltre, che *“la temporalità della gestione straordinaria costituisce orientamento giurisprudenziale costante”*, e si richiamano al riguardo i pareri resi dallo Scrivente Ufficio n. 326.2005 e n. 4.2010, al cui contenuto si fa rinvio.

Nel caso di specie, non sembra, invero, percorribile né l'ipotesi della nomina di un commissario *ad acta* (designabile per l'adozione di specifici atti), né quella dell'insediamento del Consiglio di amministrazione con due soli componenti, e, peraltro, in assenza del Presidente, che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Pare, quindi, allo Scrivente Ufficio che il Dipartimento richiedente debba valutare in concreto e nel merito - per la eccezionalità della situazione rappresentata e nelle more che riprenda il procedimento di rinnovazione dell'ordinario organo di gestione - se sia più opportuno proseguire, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nella attuale gestione commissariale (che, tuttavia, si protrae già da diversi anni), ovvero nominare un nuovo commissario straordinario dell'Istituto.

MMB  
GA

In ogni caso si dovrà avere cura - per le considerazioni sopra espresse - di prevedere un breve termine di durata del medesimo incarico di commissario straordinario, sollecitando, al contempo, la conclusione del procedimento di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.


Nelle considerazioni suesposte è il parere di questo Ufficio.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

IL DIRIGENTE AVVOCATO

(avv. Gianluigi M. Amico)



L'AVVOCATO GENERALE

(Avv. Maria Mattarella)

